

**Decreto 15 novembre 2005.**

**Designazione della Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi quale autorità pubblica, incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.**

(pubbl in *Gazz. Uff.* n. 278 del 29 novembre 2005).

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione (CE) n. 509/2001 del 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. 76 del 16 marzo 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Calabria con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi con sede in Reggio Calabria, via Generale Tommasini n. 2;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta

**1.** La Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi con sede in Reggio Calabria, via Generale Tommasini n. 2, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della commissione n. 509/2001 del 15 marzo 2001.

**2.** La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

**3.** La stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

**4.** La stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

**5.** L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

**6.** La Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

**7.** La Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria.

**8.** La Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati degli agrumi è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.